


Prot. 1416/18 F.5 NOV. 2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE FALLIMENTARE-

Aggiornamento della Circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo

Premessa

La Sezione fallimentare del Tribunale di Roma ha adottato in data 23/24 marzo 2017, dopo ampia interlocuzione con il Presidente del Tribunale e sentiti gli Ordini Professionali interessati, due circolari sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare e di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo e sul conferimento degli incarichi di CTU e legale delle procedure, che sono state pubblicate sul sito del Tribunale.

Nel corso della successiva pratica applicazione sono emerse alcune circostanze e criticità che rendono necessari alcuni adattamenti e modifiche, in relazione specifiche situazioni nelle quali possono determinarsi disfunzioni significative.

Su tali problematiche la Sezione ha via via stabilito, nel corso di apposite riunioni ex art. 47 quater O.G., alcuni correttivi, che dopo un periodo di verifica possono ritenersi adeguati per la loro risoluzione.

La presente circolare, adottata previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, integra e modifica quindi le precedenti circolari, al fine di mantenere piena trasparenza sull'operato dell'Ufficio sui temi legati agli incarichi.

1

E' prassi consolidata della Sezione di nominare sempre, nel c.d. "preconcordato", un Commissario Giudiziale e tale nomina viene debitamente annotata nell'elenco degli incarichi;

nel caso in cui il preconcordato sfoci poi in una procedura di concordato preventivo "pieno" o di fallimento, è prassi costante (salvo rarissime eccezioni dettate da specifiche ragioni opportunità nel caso concreto) confermare nella nomina conseguente il medesimo professionista, al fine di non disperdere la conoscenza acquisita sulle vicende della procedura. In merito a tale prassi non sono mai sorte controindicazioni o contestazioni e nel tempo si è constatato anche il favore dei professionisti.

Tenuto conto che solitamente (con talune ovvie eccezioni) il compenso del precommissario (per prassi riferito ad un terzo del compenso calcolato sul solo passivo della procedura), è piuttosto modesto, mentre è pienamente remunerativo il compenso nel concordato pieno o nel fallimento, si può ritenere che tali nomine sulla stessa procedura, pur articolandosi in due separati momenti temporali e procedurali (cui corrispondono due distinte annotazioni sull'elenco degli incarichi) possano e debbano essere considerate unitariamente quale unico incarico. Da ciò la necessità di precisare che ai fini della rotazione degli incarichi deve essere considerata solo la prima annotazione e non anche la seconda (che duplicherebbe e falserebbe le evidenze rispetto all'unico incarico conferito). Si è pertanto stabilito di riportare sull'elenco dei curatori anche la seconda annotazione a fine meramente informativo, ma di tener conto ai fini della rotazione solo la prima.

2

Nel caso in cui, invece, il preconcordato viene dichiarato inammissibile senza che segua la dichiarazione di fallimento, si è ritenuto equo, al fine di non far risultare al professionista una nomina (derivante dalla "prima" nomina) che in realtà non è remunerativa (e sostanzialmente di fargli perdere un turno di rotazione) di "recuperare" la precedente nomina e di reinserire il professionista interessato nell'ambito delle nomine.

Anche tale recupero viene documentato con apposita annotazione sull'elenco.

3

Poiché la revisione degli elenchi avviene solo una volta all'anno, si è stabilito che laddove siano emersi gravi e reiterati profili di negligenza o comportamenti inappropriati, tali da rendere opportuno evitare ulteriori nomine, sia annotata sull'elenco la sospensione dalle

nomine in attesa della formale revisione degli elenchi nel corso delle riunioni di Sezione, nel corso delle quali riesaminare definitivamente la posizione ai fini dell'eventuale esclusione.

4

Analogha sospensione è stata annotata per taluno dei professionisti che ha manifestato la temporanea indisponibilità per giustificate ragioni di salute o personali.

5

Si è precisato e convenuto che l'inserimento dei nuovi professionisti nell'elenco dei curatori non deve necessariamente avvenire, laddove si tratti di professionisti di comprovata capacità ed esperienza, nell'ambito della fascia C), ma può essere fatto anche nelle fasce B) ed A).

6

Si è ancora stabilito, preso atto che tale indicazione non è supportata da alcuna specifica ragione, che ai fini dell'inserimento nell'elenco non è più necessaria l'iscrizione agli Ordini Professionali di Roma da almeno 5 anni.

7

Si è rilevato che l'obbligo d'iscrizione dei professionisti negli albi professionali da almeno 5 anni risulta eccessivo rispetto alle concrete esigenze dell'ufficio. Si è considerato infatti per un verso che comunque è richiesta per i "giovani" professionisti di aver acquisito specifica esperienza di collaborazione nelle procedure concorsuali e di aver svolto corsi di specializzazione ed aggiornamento e per altro verso che tali professionisti vengono inseriti nelle procedure meno complesse e di modesta difficoltà della fascia C).

Si è quindi deciso di ridurre il periodo minimo d'iscrizione all'albo professionale a 3 anni.

8

Si è rilevato ancora, all'esito del primo monitoraggio svolto dall'ufficio che il fenomeno degli incarichi incrociati è stato sostanzialmente arginato, con percentuali di violazioni molto basse, e si è ritenuto che il triennio stabilito per il divieto degli incarichi incrociati è eccessivo ed irrigidisce troppo le nomine dei legali e dei CTU.

Si è pertanto stabilito di ridurre il divieto di nomine incrociate per il solo periodo di un anno.

Si trasmetta al Sig. Presidente del Tribunale, al sig. Presidente della Corte d'appello ai consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Roma e si pubblichi sul sito del Tribunale.

Roma, 31.X.2018

I Giudici

Carlo
Mons
Mirella
Cesare
Napoleone
Roberto
Domenico
Fabio

Il Presidente della Sezione

